



# COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Provincia di Bergamo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

### Numero 37 in data 16-12-2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

<b>Componente</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
NICOLI ALFREDO	X	
NICOLI FABIO	X	
CARRARA STEFANO	X	
BRIGNOLI OSVALDO	X	
PARIGI MATTIA		X
PESSINA FRANCESCA	X	
RAVASIO ALEX	X	
RIBOLI GIOVANNI	X	
AGAZZI NICOLE		X
LODI MARTINA	X	
PARIS GIADA	X	
<b>Presenti – Assenti</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste alla seduta il SEGRETARIO LUISA BORSELLINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALFREDO NICOLI - nella sua qualità di - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**RILEVATO** che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

**ATTESO** che il comma 10 del citato art. 13. D.L. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

### **RILEVATO:**

- che anche per il 2019 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolate ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono ridurre o aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che anche per il 2020 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D calcolate ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dell'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalle L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa dei rifiuti (TARI);

**VISTO** altresì il comma 677 dell'art. 1 della sopraccitata Legge che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delle TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Pertanto anche per il 2017, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**DATO ATTO** che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO** che la legge di bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 con il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, resta esclusa la tassa sui rifiuti (TARI);

**DATO ATTO** che con D.L. n. 244 in data 30.12.2016 (Milleproroghe), art.5, comma 11, pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 304 del 30.12.2016 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017. Viene di conseguenza abrogata la norma (articolo 1 comma 454) della Legge di Bilancio 2017 che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/09/2012;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1. Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato;
2. Di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 come sotto riportato:

<b>TIPOLOGIA</b>	
Aliquota di base per tutti i fabbricati e terreni assoggettati.	<b>0,91</b> per cento
Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 nonché per le relative pertinenze	<b>0,40</b> per cento
Abitazioni principali, escluse quelle di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze	<b>ESENTI</b>

3. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2020;

5. Di dare atto che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalle L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
6. Di delegare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

Letto e sottoscritto a norma di legge:

Il Presidente  
NICOLI ALFREDO

Il Segretario  
BORSELLINO LUISA

---

---

**ESECUTIVITÀ**

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Segretario  
BORSELLINO LUISA

---

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del  
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*